



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 25/11/2009

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/04/2010 (Artt. 4, 18,30, 39, 41), in
ottemperanza alla nota n. 18 del 22/01/2010 dell'U.O. di Medicina Legale di
Lamezia Terme.**

Trasmesso alla Regione Calabria - Dipartimento alla Sanità il _____

Trasmesso all'ASP di Catanzaro l'11/12/2009

Omologato dal Ministero della Sanità il _____

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	pag. 4
Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2 Competenze	pag. 4
Art. 3 Responsabilità del Comune	pag. 4
CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	pag. 4
Art. 4 Organizzazione dei servizi cimiteriali	pag. 4
Art. 5 Obblighi del custode del cimitero	pag. 4
Art. 6 Divieti e Servizi gratuiti	pag. 5
CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI	pag. 5
Art. 7 Disciplina del servizio trasporto dei cadaveri	pag. 5
Art. 8 Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag. 5
Art. 9 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	pag. 6
Art. 10 Modalità di svolgimento del servizio	pag. 6
Art. 11 Carri funebri	pag. 6
Art. 12 Manutenzione dei carri funebri	pag. 7
Art. 13 Orario per il trasporto dei cadaveri	pag. 7
Art. 14 Riti religiosi	pag. 7
Art. 15 Modalità del trasporto e percorsi consentiti	pag. 7
Art. 16 Trasporto a mano o a spalla	pag. 7
Art. 17 Trasporti in casi particolari	pag. 8
Art. 18 Trasporto da e per altri Comuni	pag. 8
Art. 18 Bis Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe	pag. 8
Art. 19 Trasporto da e per l'estero	pag. 8
Art. 20 Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi	pag. 8
CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	pag. 9
Art. 21 Ricevimento delle salme	pag. 9
Art. 22 Reparti cimiteriali	pag. 9
Art. 23 Camera mortuaria e sala incisoria	pag. 9
Art. 24 Sepoltura nei giorni festivi	pag. 10
Art. 25 Orario di apertura del cimitero al pubblico	pag. 10
Art. 26 Divieti di ingresso nel cimitero	pag. 10
Art. 27 Comportamenti vietati all'interno del cimitero	pag. 10
Art. 28 Riti religiosi all'interno del cimitero	pag. 11
CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI	pag. 11
Art. 29 Inumazioni e tumulazioni – Normativa	pag. 11
Art. 30 Inumazioni e tumulazioni – Termini	pag. 11
Art. 31 Epigrafi	pag. 12
Art. 32 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da salme	pag. 12
Art. 32 Bis Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe	pag. 12
Art. 33 Inumazioni e tumulazioni – Oneri	pag. 13

Art. 34 Riparazione e sostituzione feretri	pag. 13
CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 13
Art. 35 Esumazioni ed estumulazioni – Normativa	pag. 13
Art. 36 Esumazioni ordinarie	pag. 14
Art. 37 Esumazioni straordinarie	pag. 14
Art. 38 Estumulazione ordinaria.....	pag. 14
Art. 39 Estumulazione straordinaria	pag. 14
Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni – Oneri	pag. 15
Art. 41 Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali	pag. 15
Art. 42 Verbale delle operazioni ed incenerimento dei materiali	pag. 15
CAPOVII - LAVORI E CONCESSIONI	pag. 16
Art. 43 Lavori nel cimitero	pag. 16
Art. 44 Concessioni o autorizzazioni	pag. 16
Art. 45 Domanda di concessione	pag. 17
Art. 46 Tipi di concessione	pag. 17
Art. 47 Sepulture private – Presentazione progetto	pag. 17
Art. 48 Pagamento delle operazioni cimiteriali	pag. 17
Art. 49 Concessioni alle Associazioni ed Enti	pag. 18
Art. 50 Divieti	pag. 18
Art. 51 Uso dei loculi	pag. 18
Art. 52 Tumulazione di più salme	pag. 18
Art. 53 Apposizione lapide	pag. 19
Art. 54 Loculi non occupati	pag. 19
Art. 55 Retrocessione	pag. 19
Art. 56 Tumulazione provvisoria	pag. 19
Art. 57 Tumulazione di salme non comprese nella concessione	pag. 19
Art. 58 Richiesta operazioni cimiteriali	pag. 20
Art. 59 Manutenzione	pag. 20
Art. 60 Lavori di restauro	pag. 20
Art. 61 Revoca concessioni	pag. 20
Art. 62 Assunzione di imprese per lavori privati nel cimitero	pag. 21
Art. 63 Occupazione temporanea del suolo	pag. 21
Art. 64 Materiali di scavo	pag. 21
Art. 65 Orario di lavoro – Sospensione dei lavori	pag. 21
Art. 66 Opere private – Vigilanza – Collaudo	pag. 21
CAPO VIII - NORME FINALI	pag. 22
Art. 67 Entrata in vigore	pag. 22
Art. 68 Pubblicità del Regolamento	pag. 22
Art. 69 Leggi ed atti regolamentari	pag. 22
Art. 70 Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 22
Art. 71 Sanzioni	pag. 22
Art. 72 Norma transitoria	pag. 23

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune di San Pietro a Maida, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al DPR 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";

Art. 2

Competenze

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco il quale si avvarrà, per lo scopo, del custode dei cimiteri e dei necrofori, dei vigili municipali e di ditte esterne convenzionate con il comune, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

Art. 3

Responsabilità del Comune

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti connessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4

Organizzazione dei servizi cimiteriali

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.), con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 5

Obblighi del custode del cimitero

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- una copia del presente regolamento;
- una copia delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

Le registrazioni di cui sopra possono essere tenute con sistemi informatici. In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco.

Art. 6

Divieti e Servizi gratuiti

E' assolutamente vietato al personale comunale addetto al cimitero assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto di terzi.

E' altresì vietato allo stesso personale partecipare direttamente o indirettamente ad imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre o cimiteriale.

La trasgressione a queste disposizioni è motivo di sanzione disciplinare ai sensi del vigente C.C.N.L. Enti Locali, qualora operata da personale dipendente.

Il personale addetto ai lavori del cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n°291 s.m.i.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- d) inumazione e cremazione di salme di persone indigenti debitamente documentate ed accertate;
- e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di San Pietro a Maida, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa. Tutti gli altri servizi (esecuzione operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente e secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7

Disciplina del servizio trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR10 settembre 1990, n. 285.

Art. 8

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal

defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, da un parente individuato dagli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La stessa norma troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 9

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art.23 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla Polizia Municipale, per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

La vigilanza e il controllo sul servizio di trasporto delle salme è di competenza dell'ASP, così come previsto dall'art. 16, comma 3 del sopracitato Regolamento Nazionale.

Art. 10

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio sarà assicurato nel pieno rispetto delle norme di cui al Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria, in una delle forme previste dall'art.22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

La scelta della forma di gestione sarà oggetto di apposita deliberazione con la quale, ove occorra, sarà integrato il presente regolamento.

Il servizio dei trasporti funebri è esercitato da ditte private operanti nel settore, appositamente autorizzati, con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento oltre che di quelle di Legge e al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Il trasporto è gratuito per gli indigenti in stato di abbandono.

In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta che ha espletato il servizio funebre la somma all'uopo concordata.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 11

Carri funebri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

Il Sindaco, con proprio provvedimento ed in osservanza delle norme dei regolamenti comunali vigenti, autorizza le rimesse dei carri funebri.

Le dette rimesse debbono essere opportunamente attrezzate per i servizi di pulizia e disinfezione, in conformità del regolamento d'igiene, tenuto conto della particolarità del servizio che debbono svolgere.

L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

Resta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

I carri funebri di passaggio, anche se senza salma, devono evitare le vie più frequentate.

Art. 12
Manutenzione dei carri funebri

I carri funebri debbono essere tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.

Debbono essere disinfettati mensilmente e, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche delle salme o quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive.

L'Azienda Sanitaria Provinciale deve controllare lo stato di manutenzione dei carri funebri.

Art. 13
Orario per il trasporto dei cadaveri

Il Sindaco, in relazione al disposto dell'art. 22 del DPR n. 285/1990, con apposito provvedimento, disciplina.

- l'orario per il trasporto delle salme;
- i percorsi consentiti,
- il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito.

L'orario per il trasporto delle salme dovrà essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri.

Art. 14
Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale, fissate dal presente regolamento.

Art. 15
Modalità del trasporto e percorsi consentiti

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende:

- il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.;
- il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie;
- il proseguimento, con l'itinerario più breve, al cimitero.

Lungo il percorso i cortei funebri, ai sensi dell'art. 163 del vigente Codice della Strada, non possono fare sosta, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 16
Trasporto a mano o a spalla

Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può essere effettuato a mano o a spalla, da persone designate dalla famiglia del defunto.

Detta modalità di trasporto deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale specificando anche il tratto di percorso che si intende effettuare.

Di norma il tratto di percorso da effettuarsi a mano o a spalla non può superare i 500 metri ed il carro funebre deve sempre seguire il corteo.

Art. 17

Trasporti in casi particolari

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nel caso in cui il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte.

Art. 18

Trasporto da e per altri Comuni

Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 24 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 10 settembre 1990, n°285.

L'autorizzazione viene rilasciata su domanda dei familiari del defunto.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove da parte del custode verranno accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinata.

Per giustificati motivi il Sindaco sentito il parere del Responsabile del competente Servizio Sanitario ASP, potrà autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 18 Bis

Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Art. 19

Trasporto da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero trovano applicazione le norme di cui all'art. 25 e seguenti del DPR 285/1990.

Art. 20

Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi

Il trasporto dei nati morti avviene secondo le norme del presente Regolamento .

Per il trasporto dei prodotti abortivi, di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento approvato con DPR n.285/1990, non trovano applicazione le norme del presente Regolamento. Detti trasporti sono autorizzati dall'ASP.

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 21

Ricevimento delle salme

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata se non sia accompagnata:

- dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- dall'eventuale autorizzazione al trasporto.

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, oltre alle salme, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n.285/1990:

- o Le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- o Le salme delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
- o Gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune;
- o Le salme delle persone decedute fuori Comune, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), dovrà essere prodotta apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 22

Reparti cimiteriali

Nel cimitero esiste un reparto comune. L'Autorità Comunale, previa autorizzazione del Prefetto, può istituire reparti speciali per il seppellimento di salme di persone professanti culti diversi da quello cattolico o non professanti alcun culto o appartenenti a comunità straniere.

Alle comunità straniere, che inoltrano istanza per avere un proprio reparto per le salme dei loro connazionali, può, parimenti, concedersi un'area adeguata.

I singoli reparti sono divisi, salvo il rispetto di particolari ragioni etniche o di culto, in riquadri per inumazioni gratuite e in riquadri per tumulazioni a pagamento.

La inumazione o la tumulazione nei reparti speciali sono regolate dalle norme o convenzioni istitutive dei reparti stessi.

Art. 23

Camera mortuaria e sala incisoria

Nel cimitero comunale è istituita una camera mortuaria e una sala incisoria per i riscontri su cadaveri esumati o estumulati.

Il deposito di osservazione e i posti salma refrigerati possono essere individuati anche c/o il locale Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme.

Art. 24
Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il responsabile sanitario della ULS, il Sindaco potrà autorizzarle.

Le salme trasportate ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno prese in custodia nella camera mortuaria per essere sepolte il primo giorno feriale utile.

Art. 25
Orario di apertura del cimitero al pubblico

L'orario di apertura del cimitero è stabilito con provvedimento del Sindaco.

L'ingresso del pubblico è ammesso fino a quindici minuti prima della chiusura.

Il custode del cimitero può, per ragioni speciali, anticipare o ritardare l'ora di apertura e di chiusura del cimitero.

In occasione di funerali è consentito l'ingresso nel cimitero oltre l'orario normale limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.

Art. 26
Divieti di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 27
Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) l'accattonaggio;
- b) fumare, consumare cibi, correre, tener contegno chiassoso, cantare;
- c) introdurre armi, cani o altri animali;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

- i) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- l) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- n) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, ad eccezione delle attività di cui al punto "m", se regolarmente autorizzati, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 28

Riti religiosi all'interno del cimitero

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 29

Inumazioni e tumulazioni – Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente al Capo XIV e al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, nonché quelle integrative di questo Regolamento.

Le tumulazioni possono essere effettuate in tombe, loculi, cappelle predisposte dall'Amministrazione Comunale o, in manufatti privati, approvati dalla stessa.

Art. 30

Inumazioni e tumulazioni – Termini

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 21.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il responsabile sanitario della ASP, le salme potranno essere depositate nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni 5 (cinque), purchè adeguatamente condizionate.

In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa

metallica o in materiale non biodegradabile, così come previsto dall'art.75, comma 2 del Regolamento di Polizia n. 285/1990.

Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali, sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte.

La cassa metallica deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura effettuata da personale specializzato (Agenzie, Imprese funebri) e deve contenere sul fondo interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

La cassa, inoltre, deve essere munita di un'apposita valvola per la depurazione.

Art. 31 Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe oltre alle generalità del defunto può contenere le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e in lingua straniera, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Art. 32

Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da salme

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino a quando non si sarà provveduto alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi, il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 32 Bis

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione .

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.

Alle imprese stesse non è consentito seguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico. Di norma, comunque, i lavori di cui sopra potranno essere effettuati da lunedì a venerdì per l'intera giornata, sabato fino alle ore 14,00.

Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Essendo tassativamente vietato entrare nei cimiteri con furgoni od altri automezzi, le imprese dovranno dotarsi degli appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dolenti.

Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici Tecnici, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Art. 33

Inumazioni e tumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni e alle tumulazioni sono di esclusiva competenza del Comune che le esercita in una delle forme previste dalla legge.

Le operazioni di tumulazione sono onerose, le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta C.

Le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Art. 34

Riparazione e sostituzione feretri

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi non provvedano entro i termini all'uopo notificati, o in caso di urgenza, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35

Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990, nonché quelle integrative di questo Regolamento.

Art. 36
Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile.

Almeno novanta giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero, saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi inviti indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari, interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Sarà data anche notizia a mezzo stampa con pubbliche affissioni, da effettuarsi anche agli ingressi del cimitero.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Gli oggetti rinvenuti in sede di esumazione d'ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, presso il custode per un anno dalle operazioni stesse.

Decorso inutilmente tale termine gli oggetti passeranno in proprietà dell'Amministrazione.

Art. 37
Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt.83 e 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990.

Art. 38
Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di 5 anni nel campo indecomposti. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a 3 (tre) anni

Art. 39
Estumulazione straordinaria

Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza di un Medico necroscopo od ex Ufficiale Sanitario dell'ASP, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Art. 40

Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere e devono essere effettuate da Agenzie autorizzate alla presenza del custode e dell'Ufficiale Sanitario.

Le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste da privati sono anch'esse assicurate dal Comune e sono poste a carico dei medesimi secondo le tariffe stabilite

annualmente dalla Giunta Comunale.

Durante le operazioni di cui sopra il cimitero sarà chiuso temporaneamente.

Art. 41

Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali

E' richiesta la presenza Medico necroscopo od ex Ufficiale Sanitario dell'ASP nei seguenti casi tassativi:

- a) esumazione straordinaria;
- b) estumulazione straordinaria (sotto i 20 anni dalla tumulazione nel caso di concessione cimiteriale scaduta);
- c) risanamento tombe;
- d) estumulazione per traslazione del feretro in altro loculo del Cimitero del Comune di San Pietro a Maida o fuori Comune;
- e) estumulazione straordinaria effettuata per verifica spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

Art. 42

Verbale delle operazioni ed incenerimento dei materiali

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione si ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

I materiali che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione vengono rinvenuti, dovranno essere inceneriti secondo le modalità previste dall'art.72 del presente Regolamento.

Resta salvo il disposto dell'art.85 comma II del DPR n.285/1990, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del responsabile sanitario della ASP, costituiscano grave pericolo per la salute pubblica, che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni.

CAPOVII LAVORI E CONCESSIONI

Art. 43 Lavori nel cimitero

La costruzione dei loculi nel cimitero compete di norma al Comune.

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo ai privati, associazioni non aventi scopi di lucro e comunità aventi sede nel Comune.

E' esclusa qualsiasi concessione od autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro, fatta eccezione per il progetto di ampliamento del cimitero in fase di realizzazione da parte delle società ESM e C.C.C. mediante la procedura Project Financing ai sensi dell'art. 37 bis della legge 109- 94 e s.m.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art. 44 Concessioni o autorizzazioni

Nell'interno del proprio cimitero il Comune effettua le seguenti concessioni o autorizzazioni a tempo determinato:

- uso settantacinquennale di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati;
- uso settantacinquennale di tombe costruite dall'Amministrazione;
- uso novantanovenale di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
- uso novantanovenale di loculi plurimi costruiti dall'Amministrazione;
- uso novantanovenale di loculi ossari ad uno o più posti;
- uso annuale di loculi per deposizione provvisoria di salme;
- uso decennale di loculi costruiti dall'Amministrazione.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari o dagli aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano, entro un anno dalla data di scadenza, al rinnovo delle concessioni di cui sopra, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate e inumate nel Campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari e i resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'ossario comune salvo il diritto di prelazione da parte dei congiunti di salme in essi tumulate.

Le sepolture così rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione salvo soltanto i versamenti agli aventi diritto del prezzo dei manufatti costruiti dai privati, che sarà determinato in base a perizia dell'Amministrazione stessa sulla quale l'Ufficio Tecnico Erariale dovrà esprimere il parere di congruità.

La tariffa sia delle concessioni sia dei diritti, relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposita deliberazione.

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali degli organi deliberanti del Comune. Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consente di attendere l'emanazione dell'atto formale di

concessione, i loculi, costruiti dall'Amministrazione, saranno assegnati ai richiedenti dalla direzione del cimitero, previo pagamento della relativa tariffa, salvo successiva regolamentazione.

Art. 45

Domanda di concessione

Per ottenere una delle concessioni elencate nel precedente articolo occorre presentare domanda in carta legale al Sindaco indicando:

- generalità e domicilio del o dei richiedenti;
- specie della concessione prescelta;
- indicazione generica o specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro.

Art. 46

Tipi di concessione

L'atto di concessione deve contenere la indicazione delle persone le cui salme possono avere sepoltura nel sepolcro, che deve essere fatta secondo una delle seguenti formule:

- per sé, coniuge, parenti ed affini in un determinato grado o linea o in tutti i gradi e linee;
- per sé, suoi eredi e coniuge;
- per sé, suoi parenti ed affini e non più di due persone determinate;
- individuale.

Potrà tuttavia, essere consentita, su richiesta inoltrata da parte del solo titolare originario della concessione, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di salme di persone decedute in circostanze particolarmente rilevanti per il concessionario.

Art. 47

Sepulture private – Presentazione progetto

Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare entro sei mesi dalla data della concessione, il progetto in triplice copia dell'opera che intende realizzare, accompagnato da dettagliata relazione.

Tale progetto deve riportare il parere favorevole della Commissione Edilizia.

Trascorso il termine di cui sopra, l'Amministrazione potrà concedere, su domanda motivata dell'interessato, una proroga di giorni 60. Scaduto inutilmente tale nuovo termine, la concessione sarà revocata con la corresponsione del 75% della tariffa pagata.

I concessionari possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree ove non sia stata ancora eseguita alcuna opera con diritto alla corresponsione dell'85% della tariffa pagata.

Art. 48

Pagamento delle operazioni cimiteriali

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali (Inumazione, esumazione tumulazione, estumulazione) richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia ed approvate con apposito atto deliberativo dalla Giunta Comunale.

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Art.49

Concessioni alle Associazioni ed Enti

Le associazioni civili, gli enti morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto, possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico ovvero su presentazione dello Statuto, delle tavole di fondazione e delle norme regolamentari, ove trattasi di associazioni di fatto di notevole rilevanza.

Tali concessioni dovranno essere regolate da apposita convenzione, approvata dal Consiglio Comunale.

Il progetto deve riportare il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 50

Divieti

E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo e forma, di sepolture costruite da privati su aree loro concesse in uso; analogo divieto vale anche per tutte le sepolture costruite dalla Amministrazione.

E' consentito, tuttavia, allo stesso concessionario o ai suoi eredi, purché non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere di rinunciare alla concessione stessa, previa diversa sistemazione delle salme. In caso di accoglimento della domanda, sarà versato al richiedente il 50% della tariffa pagata per l'area, oltre al prezzo del manufatto, fissato dalla Amministrazione e accettato dall'interessato.

Art. 51

Uso dei loculi

Il numero delle salme da tumulare nei loculi è determinato nell'atto di concessione.

La concessione di loculi può avvenire solo in concomitanza della necessità di tumulazione di una salma.

Eccezionalmente e subordinatamente alle disponibilità dei manufatti, l'Amministrazione, potrà prescindere da tale necessità, in casi di riconosciuta opportunità.

Art. 52

Tumulazione di più salme

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme o resti mortali in numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione se vi sia spazio disponibile, previo pagamento, per ogni salma od ossario in più, dei diritti previsti dalla tariffa in vigore al momento della richiesta di tumulazione, purché la tumulazione non avvenga in contrasto con la normativa vigente.

Art. 53
Apposizione lapide

Entro due mesi da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale deve essere indicato il cognome, il nome, data di nascita e di morte della salma tumulata, nonché a sinistra in basso il numero e la data della concessione e la scadenza.

E' consentita l'iscrizione di una breve epigrafe con le modalità di cui all'art.30.

In attesa della lapide deve essere apposto un cartello qualsiasi indicante il nome, cognome, data di nascita e di morte.

Art. 54
Loculi non occupati

I loculi e gli ossari non occupati dalla salma o dai resti mortali per la cui sepoltura erano stati concessi, ritornano nella piena disponibilità del Comune, salvo il diritto, da parte degli eredi, di esercitare la prelazione.

In tal caso l'erede subentrante verserà al Comune il 30% della tariffa vigente al momento del subentro.

La rinuncia ad avvalersi del diritto di prelazione comporterà che il Comune, a richiesta, rimborserà il 50% della somma già versata all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 55
Retrocessione

I loculi e gli ossari occupati secondo le previsioni dell'atto di concessione, qualora successivamente si rendano liberi per una diversa sistemazione di tutte le salme o di tutti i resti in essi contenuti, tornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Al verificarsi di tale ipotesi, qualora il tempo trascorso non superi la metà della durata della concessione, l'Amministrazione avvertirà il concessionario o i suoi eredi che entro un anno, a pena di decadenza, potrà essere presentata domanda per il rimborso del 50% della tariffa dei manufatti della stessa categoria, vigente al momento della retrocessione.

Art. 56
Tumulazione provvisoria

E' permessa, in casi eccezionali, la tumulazione provvisoria di salme in appositi loculi.

La permanenza di salme in tali loculi non potrà oltrepassare un anno, salvo il rinnovo della concessione per un secondo anno.

Qualora alla scadenza di tale periodo non sia stato provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la salma stessa sarà inumata nel campo comune, secondo la vigente normativa.

Art. 57
Tumulazione di salme non comprese nella concessione

In ogni sepoltura è permessa la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri di persone non comprese nelle norme della concessione, previo pagamento di diritto quadruplo di apertura, sempre che ve ne sia capienza, ove trattasi:

- di parenti ed affini del concessionario,
- degli eredi.

Art. 58

Richiesta operazioni cimiteriali

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità.

La tumulazione di salme di persone non indicate dal concessionario al momento della concessione ed estranee al nucleo familiare può essere richiesta, per non più di due salme, dal concessionario stesso o dai suoi eredi se, in tal caso, tutti consenzienti.

Art. 59

Manutenzione

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi, hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dalla Amministrazione nel termine di tre mesi qualora il concessionario risieda in Italia o di sei mesi se residente all'estero, termine da notificarsi secondo le norme di procedura civile.

Decorso inutilmente detto termine, il concessionario sarà dichiarato decaduto dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno.

Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario, in caso negativo, provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità, salva, in prosieguo, la procedura di cui ai precedenti commi.

Per un senso di decoro e di esteticità, gli stessi provvedimenti saranno adottati dall'Amministrazione Comunale nel momento in cui trascorsi i termini di ultimazione dei lavori, i loculi vacanti non saranno adeguatamente murati ed intonacati.

Art. 60

Lavori di restauro

Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione con la procedura di cui all'art. 42 ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

I concessionari di loculi a non più di due posti, situati nella parte preesistente del cimitero, qualora intendano procedere ad operazioni di sopra elevazione, dovranno inoltrare richiesta al Comune per ottenere l'autorizzazione per un terzo posto, che potrà essere rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, previo pagamento dei diritti previsti dalle tariffe in vigore al momento della richiesta e sempreché siano rispettate le normative vigenti ed i diritti di terzi.

Art. 61

Revoca concessioni

L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del cimitero.

In tal caso, l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi, un'altra area o manufatto, sempre nello stesso cimitero, corrispondenti a quelli della concessione

originaria o alle stesse condizioni di questa. Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto.

Nelle ipotesi di cui sopra l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previo accordi con il concessionario o suoi eredi.

Art. 62

Assunzione di imprese per lavori privati nel cimitero

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nel cimitero comunale senza la concessione o autorizzazione di cui ai precedenti artt. 43-60, il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 63

Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 64

Materiali di scavo

I materiali di scavo e rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti secondo le disposizioni di cui al DPR 915/82, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 65

Orario di lavoro – Sospensione dei lavori

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro che sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 66

Opere private – Vigilanza – Collaudo

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nel cimitero.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 67 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento medesimo ad intervenuta omologazione da parte della Regione Calabria.

Art. 68 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 69 Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il DPR10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 70 Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Le disposizioni di cui al precedente art.53 non si applicano alle concessioni di loculi ed ossari già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 71 Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt.106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, dell'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n.1265 e della legge 24 novembre 1981, n.689.

La mancata osservanza, anche parziale, degli obblighi sanciti dal presente regolamento o comunque inseriti nell'atto di concessione e non assistiti da particolare sanzione, può dar luogo alla proposta di revoca della concessione.

Art. 72
Norma transitoria

Fino alla completa attuazione del D.Lgs n.22 del 05/02/1997, sia i rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, sia i vestiti e i resti dei feretri provenienti dalle estumulazioni, devono essere depositati, da parte della ditta che ha curato le operazioni di estumulazione, in un apposito cassonetto "RIFIUTI SPECIALI" a chiusura ermetica alla presenza dell'addetto cimiteriale. In attesa che il Comune si doti di un inceneritore, la ditta appaltatrice del servizio smaltimento rifiuti dovrà curare il trasporto presso l'inceneritore territoriale più vicino.
